EDUCAZIONE 5 SETTEMBRE 2021 – Il Domenicale di San Giusto

Scuole parentali in diocesi

Scuola Familiare Giavanni Paolo II dell'Associazione Libera Tutti

Indirizzo: via Chiadino, 2 – 34141 Trieste

tel. 328 392 8368

e-mail: liberatutti2016@gmail.com sito internet: www.scuolagiovannipaolo2.it

Maria Mater Sapientiae

Indirizzo: loc. San Giuseppe della Chiusa/Ricmanje, 164 34018 San Dorligo della Valle/Dolina (TS) e-mail: scuolamariamatersapientiae@gmail.com sito internet: scuolamariamatersapientiae.wordpress.com

Scuola Parentale Pastorelli di Fatima

c/o Parrocchia San Nazario via San Nazario, 58 – 34151 Trieste tel. 375 512 0533

e-mail: selbortelli@yahoo.com

Scuola parentale Cosa prevede la normativa

Responsabilità nell'educare

L'obbligo all'istruzione può essere assolto privatamente attraverso l'impegno e la responsabilità dei genitori. La legge italiana garantisce l'educazione parentale.

Dottrina sociale della Chiesa

Il vero senso della libertà di educazione

enza il riferimento ad un ordine naturale delle cose diventa difficile rivendicare diritti, compreso il diritto di essere i primi protagonisti dell'educazione dei propri figli. Bisogna infatti chiedersi su cosa si fonda questa pretesa. È solo una pretesa soggettiva o è radicata nella natura della genitorialità e della famiglia? È solo una opzione dei genitori oppure l'assolvimento di un dovere morale data la loro natura di genitori? La genitorialità è un dato oggettivo, prima che una assunzione soggettiva di responsabilità e questa assunzione soggettiva di responsabilità non è una pretesa artificiale ma l'assunzione di un dovere proprio perché si fonda sulla genitorialità come dato oggettivo, non scelto arbitrariamente ma riconosciuto e accolto. La genitorialità comporta la procreazione e quel proseguimento naturale della procreazione che si chiama educazione ossia la generatività che continua a "partorire" la persona del figlio durante la sua crescita. È quindi un dato naturale ed oggettivo e su questo si fonda la libertà di educazione dei genitori. Cosa distingue la pretesa di una coppia omosessuale di educare il figlio adottato per legge (ove questo è possibile) e l'eguale pretesa di una coppia di genitori naturali maschio e femmina? A distinguere le due pretese è che nel primo caso si tratta proprio di una pretesa ma nel secondo caso di un diritto fondato su un dovere. Cosa distingue una mera pretesa da un dovere/diritto? Li distingue il fatto di radicarsi o meno oggettivamente nella natura della persona e, in questo caso, nella natura della coniugalità, della procreazione e della famiglia. È evidente che se si nega l'esistenza di un ordine oggettivo finalistico e la sua naturale conoscibilità, si nega l'esistenza di doveri che precedano i diritti e quindi di- ventano legittime tutte le pretese. Spesso di fronte alla violenza educativa della scuola di Stato che pretende di ideologizzare l'istruzione e di rieducare i nostri ragazzi, come avviene per esempio, ma non solo, con i progetti di educazione sessuale improntati all'ideologia gender e omosessualista, si rivendica il diritto dei genitori di essere informati. Si tratta di una rivendicazione di meri diritti soggettivi?

Oppure di un diritto che si fonda su un ordine oggettivo delle cose, ordine che vincola gli stessi genitori, oltre che la scuola, al suo rispetto? Poniamo il caso che tutti i genitori di una classe diano il loro consenso informato ad un progetto di educazione sessuale di tipo gender. Questo vorrebbe dire che quel corso diverrebbe moralmente legittimo? È evidente che no. Quindi anche il diritto dei genitori sull'educazione dei figli non è un diritto meramente soggettivo, svincolato da ogni norma e dovere oggettivi, ma vincolato al rispetto dell'ordine naturale delle cose che diventa moralmente normativo per la coscienza. Altrimenti il diritto di una famiglia cattolica che voglia attenersi alla legge morale naturale sarebbe equivalente al diritto di una famiglia atea e radicale che non ammette nessuna norma morale e che pretende che la scuola educhi suo figlio in questo modo.

Questo discorso vale anche a proposito del principio di sussidiarietà che giustamente viene chiamato in causa a fondamento del diritto alla libertà educativa. La società di ordine inferiore, in questo caso la famiglia, ha dei diritti propri originari rispetto a quella di ordine superiore, in questo caso la scuola di Stato, in quanto ha il dovere morale di perseguire il proprio fine naturale. Se la società di ordine superiore glielo impedisce, attua una forma di violenza e crea disordine, oltre che disfunzioni e sprechi organizzativi. Il principio di sussidiarietà vincola i vari livelli della piramide sociale, e quindi anche i genitori, oltre che la scuola, a pretendere non dei diritti assoluti ma limitati e finalizzati a perseguire i propri fini, ossia il proprio bene.

Queste considerazioni sono molto importanti per la scuola parentale, per chi vi opera e per tutti coloro che vedono in questa formula educativa una strada per limitare l'accentramento politico in campo educativo che sta diventando impositivo di una ideologia disumana. Senza questo fondamento oggettivo e piegando le motivazioni della scuola parentale solo sui diritti di scelta educativa dei genitori si realizza una spiegazione debole e insufficiente.

+Giampaolo Crepaldi tratto dal Bollettino DSC 1-2019 e difficoltà della scuola alle prese con la perdurante emergenza sanitaria, gli effetti non ancora pienamente studiati del lungo periodo di DAD e gli attacchi della politica, che della scuola ha fatto terreno di battaglia ideologica, sono elementi che hanno fatto riflettere molte famiglie in merito alle modalità di assolvimento dell'obbligo scolastico per i propri figli.

Già dal 2015 sul territorio dalla diocesi di Trieste diversi gruppi di famiglie si sono organizzati per offrire ai loro figli una valida alternativa. Nelle scuole parentali le famiglie e gli insegnanti condividono i principi educativi e la linea didattica, costituiscono una comunità educante che gode di formazione di alto livello con una equipe di professionisti dell'educazione in grado di coordinare i programmi, la scelta dei testi, i percorsi educativi, le azioni di recupero e di potenziamento collettivi e individuali. Le finalità comuni di questa iniziativa educativa – che possiamo trovare sui loro siti web – sono quelle di: "mettere l'alunno, in cui vediamo e serviamo Gesù Cristo, al centro del percorso scolastico; offrire un eccellente piano formativo e di istruzione, nel rispetto dei tempi di apprendimento e delle potenzialità di ciascuno; offrire un percorso di crescita umana e spirituale conforme al Vangelo; creare un patto educativo autentico con i genitori, primi responsabili dell'educazione dei figli; evangelizzare noi stessi e il mondo che ci circonda".

Nelle scorse settimane, il Domenicale ha presentato tre di queste realtà e ora su loro sollecitazione – viste le richieste a loro pervenute da molti genitori – vogliamo mettere a disposizione alcuni riferimenti normativi che sono a fondamento della possibilità di scelta dei genitori e i contatti delle scuole parentali presenti in diocesi per eventuali approfondimenti.

Abbiamo voluto affiancare questo breve testo con un intervento molto efficace del nostro Arcivescovo sul tema dei fondamenti della libertà di educazione alla luce della Dottrina sociale della Chiesa, pubblicato nel 2019. L'articolo è tratto dal *Bollettino della Dottrina sociale della Chiesa* edito dall'Osservatorio card. Van Thuan.

La fonte di riferimento normativo è, invece, la pagina dedicata alla scuola parentale dal sito del Ministero dell'Istruzione. Questo il testo: "La scuola è aperta a tutti: lo dice espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata infatti dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni quali: homeschooling o home

education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. I genitori qualora decidano di avvalersi dell'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina un'apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, circa il possesso della capacità tecnica o economica per provvedere all'insegnamento parentale. Il dirigente scolastico ha il dovere di accertarne la fondatezza. A garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione, il minore è tenuto a sostenere un esame di idoneità all'anno scolastico successivo. Più recentemente è stato stabilito che in caso di istruzione parentale, i genitori dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Questi studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco".

La pagina prosegue con la lista completa e aggiornata dei riferimenti normativi vigenti. Va rimarcato che il diritto dei genitori ad usufruire della scuola parentale può essere esercitato in qualsiasi momento attraverso una comunicazione a firma di entrambi in carta libera. Nel caso di una nuova iscrizione è comunque buona norma che tale comunicazione giunga alle scuole nel periodo di febbraio, in concomitanza con le nuove iscrizioni per l'anno successivo. Nella comunicazione – da inviare al dirigente scolastico competente tramite raccomandata o pec - i genitori dichiarano che: 1) intendono provvedere direttamente all'istruzione del proprio figlio avvalendosi dell'art. 30 della Costituzione e norme derivate; 2) si ritengono personalmente responsabili dell'assolvimento dell'obbligo scolastico del figlio per l'anno scolastico; 3) riconoscono all'Amministrazione Scolastica il diritto-dovere, derivante dal D.Lgs 76/2005 e dal TU 297/1994 art. 109 e seguenti, di accertare l'assolvimento del diritto dovere dell'istruzione. Pertanto si impegnano, ai sensi della vigente normativa, a far sostenere al proprio figlio l'esame annuale di idoneità alla classe successiva; 4) che sono in possesso dei requisiti e dei mezzi idonei per impartire tale istruzione in maniera diretta o avvalendosi di professionisti competenti.